

Registro atti privati n. 851

Prot. n. 35093

CONVENZIONE

TRA

- Dott. Riccardo Zanella, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria

- nato a Taranto, il giorno 23 del mese di maggio dell'anno 1961 e domiciliato a

Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale ZNLRCR61E23L049U),

il quale interviene in qualità di Dirigente Amministrativo nonché Direttore della S.C.

“Direzione Acquisti per gli Enti del S.S.R. 1” della Centrale Regionale di Acquisto (di

seguito nominata, per brevità, anche “C.R.A.” o “Centrale”) con sede legale in Genova,

Piazza della Vittoria 15, in sostituzione del Direttore di Area dr. Giorgio Sacco, con

sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Sig. Walter Attilio Di Matteo nato a Posta (RI) il giorno 15 del mese di gennaio

dell'anno 1960 (codice fiscale DMTWTR60A15G934Z) domiciliato per la carica presso

la sede legale della Società TAU MEDICA S.R.L come di seguito specificata, il quale

interviene quale legale rappresentante dell'Operatore economico TAU MEDICA S.R.L

con sede legale in Via W. Minestrini, 35, Terni (TR) – 05100, iscritto al Registro delle

Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Terni, numero di iscrizione e P.IVA:

01282550555 (di seguito nominato, per brevità, anche “Fornitore” o “Aggiudicatario”)

aggiudicatario della procedura di gara aperta, svolta attraverso la piattaforma

telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54

D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ai sensi dell'art.

60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c) D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura

di materiale di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza

COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e Il.R.C.C.S. della Regione Liguria (III

edizione), lotto n. 4 (OCCHIALE A MASCHERINA) giusta Deliberazione A.Li.Sa. n. 421 del 24/11/2020.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

c) l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e, segnatamente, l'art. 1, comma 1 e l'art. 3 demandano ai "soggetti attuatori" la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 nomina "Soggetto attuatore" il Presidente della Regione Liguria;

d) con la DGR n. 221 del 17/03/2020 recante "Indirizzi ad A.Li.Sa. per la gestione dell'emergenza epidemica da COVID – 19" la Giunta della Regione Liguria ha deliberato di dare mandato ad A.Li.Sa. di adottare ogni misura necessaria al contenimento del virus COVID-19 ed in particolare di procedere, per il tramite dell'Area C.R.A. – Centrale Regionale di Acquisto, all'acquisto di dispositivi necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 tenuto conto di

tempistiche di acquisto, quantità e distribuzione da parte della Protezione

Civile;

e) l'Ordinanza n. 21/2020 del 24/4/2020 del Presidente della Giunta della

Regione Liguria ha ordinato e disposto, ex aliis, "che A.Li.Sa., in pregio alle

disposizioni di cui alla deliberazione 221/2020 coordini, in accordo con le

Aziende ed Enti del SSR, fabbisogno ed acquisti e distribuzioni dei DPI per il

fabbisogno sanitario e socio-sanitario".

f) il D.L. n. 83 del 30/07/2020 ha prorogato, sino al 15 ottobre 2020, lo stato di

emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;

g) l'Ordinanza n. 54 del 01/09/2020 del Presidente della Giunta della Regione

Liguria ha dato mandato ad A.Li.Sa. di provvedere al reperimento di adeguate

forniture di DPI (per mesi 1), a latere delle forniture da parte della Struttura

Commissariale di cui sopra;

h) in considerazione di detta situazione emergenziale e della conseguente

necessità di garantire la tutela degli operatori impiegati nel contrasto

dell'emergenza COVID-19 e dei pazienti fruitori dei servizi assistenziali, la

C.R.A. ha espletato una procedura aperta, suddivisa in n. 19 lotti, per

l'aggiudicazione di un Accordo quadro senza rilancio competitivo ai sensi

dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via

d'urgenza, ai sensi dell'art. 60 c. 3 D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 c. 1 lett. c)

D.L. 16/7/2020, n. 76, della fornitura di materiale di vestizione e protezione e

di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL.,

EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (III edizione), procedura indetta

con Deliberazione A.Li.Sa. n. 315 del 04/09/2020 (bando di gara pubblicato

sulla GUUE in data 07/09/2020) poi rettificata con Deliberazione A.Li.Sa. n. 337 del 23/09/2020;

i) in relazione a tutti i Lotti è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura, quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

j) la gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più Operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano idonei ad erogare la fornitura in oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto la presente Convenzione;

k) in particolare, viene sottoscritto un Accordo quadro ("Convenzione", trattandosi di contratto bilaterale) con tutti gli Operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti autodichiarati e che non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto;

l) con provvedimento n. 421 del 24/11/2020 A.Li.Sa., a seguito dell'espletamento della gara, ha aggiudicato la fornitura di cui al lotto n. 4 (OCCHIALE A MASCHERINA) con la seguente graduatoria di aggiudicazione:

1. TAU MEDICA S.R.L (*unico Offerente idoneo*)

m) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per C.R.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali dei contratti conclusi con l'emissione degli OdF;

n) che la C.R.A. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti (ove diverse da questa); parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata

responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'OdF

da ciascuna emesse;

o) che la presente Convenzione viene sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011 ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e prestazionale e l'Allegato Prodotti e basi d'asta che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 29/01/2020 e n. 28 del 30/1/2019, la Documentazione tecnica, l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) Amministrazione Contraente: l'Ente del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria (ivi compresa A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto) che, su autorizzazione di A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto, utilizza la Convenzione, nel suo periodo di sua validità ed efficacia, mediante l'emissione degli Ordinativi di

fornitura (OdF) sul NECA;

c) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione impegnandosi a quanto nello stesso, venga individuato dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura.

d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;

e) NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla CRA;

f) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad amettere le Richieste di consegna

g) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

h) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

i) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo della presente Convenzione (IVA esclusa) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo

prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà

essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

l) Sede/i di consegna: il luogo, sul territorio di Regione Liguria, dell'Amministrazione

Contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve

consegnare i prodotti richiesti;

m) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al

perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente

atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente

un'area riservata alla Convenzione.

ART. 3 - OGGETTO

1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di materiale di

vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 di cui al

Lotto n. 4 (OCCHIALE A MASCHERINA);

2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga

irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i Prodotti di cui al

precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dalle

Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive

Richieste di Consegna.

3. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo

l'Amministrazione, né tanto meno A.Li.Sa. C.R.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o

predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di

accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito,

gli OdF deliberati dall'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione nel

periodo della sua validità ed efficacia.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli OdF sarà determinato sulla base del/ prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esente (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico e prestazionale) per le quantità oggetto di ciascun OdF.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e prestazionale e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e prestazionale e dagli OdF che l'Amministrazione, mediante il NECA, dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione.

6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione degli OdF.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le scelte sugli Operatori economici aggiudicatari a cui affidare gli OdF (anche detti "Fornitori") rispetteranno le seguenti regole:

a) saranno acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti dell'Operatore economico primo in graduatoria;

b) qualora il quantitativo offerto dall'Operatore commerciale primo classificato non sia in grado di coprire l'intero fabbisogno posto in gara (fabbisogno di mesi due) per la quota parte eccedente la suddetta capacità di fornitura sarà emesso un nuovo OdF nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino ad esaurimento del fabbisogno o della disponibilità di prodotti degli Operatori economici facenti parte della presente Convenzione.

ART. 5 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura (OdF)* inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti tramite il NECA.
2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto ordinante).
3. L'Amministrazione contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA;
4. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, CRA comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni contraenti la modalità alternativa di trasmissione degli *OdF*. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.
5. Laddove un *OdF* provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero sia stato emesso oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, Il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, bensì dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e CRA che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti;
6. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto entro due giorni lavorativi.

7. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

8. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso CRA provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*.

ART. 6 - DURATA

1. La validità della Convenzione è estesa per l'intero periodo emergenziale, nei limiti dell'importo massimo contrattuale e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

2. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), sarà possibile emettere Ordinativi di fornitura, e relative Richieste di consegna, fermo restando che la durata di ogni singolo Contratto di fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di fornitura, non può essere superiore alla durata della Convenzione stessa e pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione.

3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico e prestazionale per tutta la durata della Convenzione.

ART. 7 - PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.

2. Il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto dal Capitolato Tecnico e prestazionale e lo stesso è raggiungibile ai seguenti recapiti: tel.: 0744420147; fax: 0744404231; e-mail: walter@taumedica.com; PEC: uff.garetaumedica@pcert.postecert.it.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e di seguito riportato: nome commerciale del prodotto: OCCHIALE A MASCHERA G 19. Codice Prodotto: PSGG19204. Prezzo unitario offerto: € 3,29. Quantità totale offerta: 20.000 pezzi. Importo complessivo offerto: € 65.800,00 (IVA esente).

2. La presente Convenzione ha ad oggetto la mera fornitura di materiali senza posa in opera pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato

determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo OdF e alla specifica RdC e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di quanto disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno

riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283

Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli

OdF, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle

Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati

ad operare i soggetti, comunicati con nota del 02/12/2020 acquisita agli atti con prot.

gen. n. 35036 del 07/12/2020;

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di

ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e,

comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto

contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali

danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS regionale dipendenti da tale

interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai

sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA CENTRALE E PER LE

AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL

FORNITORE

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott.

Riccardo Zanella il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile

dei rapporti della CRA con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico: 010 5488536, indirizzo e-mail: riccardo.zanella@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Walter Attilio Di Matteo il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico: 0744420147; indirizzo e-mail: walter@taumedica.com; indirizzo di posta elettronica certificata: uff.garetaumedica@pcert.postecert.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

ART.11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria (rilasciata da Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, num. 28020016072), in favore della Centrale, di importo di Euro 3.290,00 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata

dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto all'art. 15 (Penali) del Capitolato Tecnico e Prestazionale, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

ART. 12 – TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPCT nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 29/01/2020 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il

legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si

avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla

loro osservanza.

3. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata

della presente Convenzione lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto

al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

4. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti

della Convenzione a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti

necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi

connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro

realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli atti di gara;

c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa

sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e delle singole Richieste

di Consegna (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla

produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di

prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le

eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della

relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli

relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di

monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella

documentazione di gara;

	e)	verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;
	f)	eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e prestazionale e relativi allegati e negli OdF;
	g)	eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto all'art. 5.1. del Capitolato Tecnico e prestazionale;
	h)	garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della Convenzione la garanzia per:
		- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
		- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);
	1.	organizzare la fornitura secondo quanto disposto all'art. 6 del Capitolato Tecnico e prestazionale;
	i)	manlevare e tenere indenne la C.R.A. nonché l'Amministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
		ART. 13 - PENALI
	1.	Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettate le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico

e prestazionale, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le penalità previste all'art.

15 del Capitolato Tecnico e prestazionale.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico e prestazionale per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo offerto (dato dal prezzo unitario offerto per il totale della quantità di prodotti offerti);

- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

- esito positivo delle verifiche antimafia;

- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- subappalto non autorizzato;

- ingiustificata sospensione della fornitura;

- perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico e prestazionale;

- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

- transazioni relative alla presente Convenzione, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;

	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti effettivamente forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;	
	- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della C.R.A. o dell'Amministrazione contraente e comporta la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la C.R.A. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione la C.R.A. e/o l'Amministrazione contraente si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 15 – RISOLUZIONE	
	1. Salvo quanto previsto all'art. 11 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, la C.R.A. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo	

PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 7 (sette giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, C.R.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 5 (cinque giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di C.R.A., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli OdF resta impregiudicato il

diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di C.R.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

6. Nei casi di risoluzione degli OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a C.R.A.

7. Resta inteso che C.R.A. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione e degli OdF;

8. C.R.A., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

ART. 16 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Rimane obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla Centrale Regionale di Acquisto, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e dei singoli OdF a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, C.R.A. e l'Amministrazione,

fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di

dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e gli OdF.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n.

52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a C.R.A. ed alla Amministrazione contraente, le

cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata

autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debtrici (art. 106 comma

13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto

della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG

(Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico

cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti

dedicati.

ART. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di

dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di

brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione

un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore

si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio

carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali

a carico della medesima Amministrazione e/o di C.R.A.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore

delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il

Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio

legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di C.R.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, nell'OdF, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con C.R.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione;

3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Richieste di consegne, dovrà inviare a C.R.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti

presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, C.R.A. non ha redatto il DUVRI Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione contraente (o dell'Ente sanitario destinatario della fornitura), ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione dell'OdF, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato all'OdF quale parte integrante dello stesso.

Detto D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori

derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. C.R.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché alle singole Richieste di Consegna per la gestione della Convenzione medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente,

C.R.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario

4. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

5. L'Operatore economico aggiudicatario, aderendo alla Convenzione, conferisce a C.R.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi;

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di C.R.A., gli impegni presi con la presente Convenzione;

7. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

8. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati

personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità

di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

9. Titolare del trattamento dei dati personali è A.Li.Sa. (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria) con sede legale in P.za della Vittoria n. 15 – Genova.

10. Per l'esercizio dei diritti sopradescritti le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cra@pec.alisa.liguria.it.

11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

ART. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e prestazionale e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Genova.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali

imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a C.R.A. e all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli OdF non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli OdF (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in

caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI), Art. 3 (OGGETTO), Art. 4 (ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA), Art. 6 (DURATA), , Art. 8 (CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO), Art. 12 (TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE), Art. 13 (PENALI), Art. 14 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), art. 15 (RISOLUZIONE), Art. 16 (SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI), Art. 17 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI), Art. 21 (TRATTAMENTO DEI DATI), Art. 23 (FORO COMPETENTE), Art. 24 (SPESE CONTRATTUALI), Art. 25 (CLAUSOLA FINALE).

Letto, confermato e sottoscritto.

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

L'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO